

Ampliata la platea delle imprese obbligate a versare il Tfr all'Inps

scritto da datiweb | Dicembre 17, 2025

[selezione articoli_17dic2025_17](#)

Zes, rifinanziamento selettivo Servirà un'altra comunicazione

scritto da datiweb | Dicembre 17, 2025

[selezione articoli_17dic2025_19](#)

Transizione 5.0 prolungato con crediti d'imposta più bassi

scritto da datiweb | Dicembre 17, 2025

[selezione articoli_17dic2025_21](#)

Aiuti alle imprese e più tasse il governo cambia la manovra con un maxi-emendamento

scritto da datiweb | Dicembre 17, 2025
[selezione articoli_17dic2025 23](#)

Il made in Italy agroalimentare raggiunge i 700 miliardi

scritto da datiweb | Dicembre 17, 2025
[selezione articoli_17dic2025 29](#)

Medie imprese del Sud: due su tre crescono

scritto da datiweb | Dicembre 17, 2025
[selezione articoli_17dic2025 31](#)

AMBIENTE | Report settimanale ambiente 8-12 dicembre 2025

scritto da Maria Rosaria Zappile | Dicembre 17, 2025

Omnibus Ambiente – Aggiornamento

Lo scorso 10 dicembre la Commissione europea ha presentato l'**Omnibus ambiente**, un [pacchetto di misure](#) per **semplificare la legislazione ambientale nei settori delle emissioni industriali, dell'economia circolare, delle valutazioni ambientali e dei dati geospaziali.**

Le modifiche mirano a contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli obiettivi dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Hanno lo scopo di accelerare e razionalizzare i processi di autorizzazione per tutti i progetti, in particolare nei settori strategici, come i progetti digitali strategici, i progetti sulle materie prime critiche e gli alloggi a prezzi accessibili, facilitando la transizione verso un'economia pulita e digitale nell'UE.

Con tale proposta, la Commissione stima un risparmio di circa 1 miliardo di euro all'anno per le imprese, portando il totale dei risparmi amministrativi annuali derivanti dagli omnibus e dalle altre iniziative di semplificazione già presentate dalla Commissione a quasi 11 miliardi di euro all'anno. In questo modo, si avvicina l'obiettivo complessivo di 37,5 miliardi di euro di risparmi annui sui costi amministrativi entro la fine del mandato di questa Commissione nel 2029. L'iniziativa, in linea con il *Competitiveness Compass* dell'UE, si pone come obiettivo quello di ridurre la burocrazia e sostenere la competitività e la resilienza dell'UE, promuovendo al contempo

una crescita verde.

Nel merito, il pacchetto è composto da **sei proposte legislative**, che includono modifiche legislative mirate emerse anche a valle della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio sulla semplificazione degli oneri amministrativi nella legislazione ambientale.

A seguito di una primissima ricognizione, si riporta di seguito una sintesi delle principali proposte:

- **COM (2025) 984 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la razionalizzazione e l'accelerazione delle valutazioni ambientali**

Questa proposta rappresenta un intervento strutturale sul modo in cui nell'Unione europea vengono svolte le valutazioni ambientali, senza modificare gli obiettivi di tutela, ma incidendo profondamente su tempi, coordinamento e organizzazione delle procedure.

Il regolamento introduce per la prima volta un **quadro orizzontale direttamente applicabile che si sovrappone alle singole direttive** (VAS, VIA, acque, habitat, uccelli), con l'obiettivo di superare la frammentazione procedurale che oggi deriva dall'applicazione parallela di più atti normativi allo stesso piano o progetto. La novità centrale non è tanto "cosa" si valuta, quanto "come" e "quanto rapidamente".

Elemento chiave è l'istituzione del **punto di contatto ambientale unico**, che cambia l'assetto amministrativo: il proponente non deve più interfacciarsi con una pluralità di autorità scollegate, ma con un unico referente responsabile del coordinamento di tutte le valutazioni ambientali richieste. Questo comporta una riallocazione interna delle responsabilità negli Stati membri, pur senza incidere sulle competenze sostanziali.

Il regolamento introduce, inoltre, **termini massimi vincolanti** per screening, scoping, consultazioni e decisioni finali. Si tratta di una novità sostanziale rispetto al quadro attuale, in cui i tempi sono spesso solo indicativi o lasciati alla prassi nazionale. Le proroghe sono ammesse solo in casi eccezionali e motivati.

Altra innovazione rilevante è la **razionalizzazione delle valutazioni sovrapposte**: quando più direttive impongono valutazioni ambientali, queste devono essere svolte in modo coordinato o congiunto, con consultazioni parallele e riuso delle informazioni già disponibili. Questo incide direttamente sulla riduzione delle duplicazioni documentali.

Il regolamento interviene anche su aspetti giuridicamente sensibili, come **la preclusione sostanziale**, consentendo agli Stati membri di limitare il contenzioso alle questioni sollevate in fase amministrativa, pur nel rispetto del diritto di accesso alla giustizia.

Infine, la proposta introduce una forte spinta alla digitalizzazione delle procedure e prevede strumenti specifici per progetti e settori strategici, segnalando chiaramente la volontà di collegare la semplificazione ambientale agli obiettivi di transizione verde, resilienza e sviluppo infrastrutturale.

In sintesi, la proposta non riduce gli standard ambientali, ma ridefinisce profondamente l'architettura procedurale delle valutazioni ambientali, rendendole più rapide, coordinate e prevedibili.

- **COM (2025) 981 – Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e il regolamento (UE) 2024/1244 sul portale delle emissioni industriali**

Questa proposta ha una natura tecnica e mirata, ma introduce correzioni sostanziali per eliminare ambiguità normative e

obblighi ritenuti sproporzionati emersi nella fase iniziale di applicazione della nuova legislazione.

Per quanto riguarda il regolamento sulle batterie, la Commissione interviene innanzitutto per chiarire la **definizione di “produttore”**, includendo espressamente tutti gli operatori che immettono batterie sul mercato di uno Stato membro, anche se stabiliti altrove e indipendentemente dalla modalità di vendita. Questo chiarimento è sostanziale perché rafforza l'enforcement e riduce il rischio di elusione degli obblighi.

Viene inoltre introdotta una **definizione** formale di **“sostanza estremamente preoccupante”**, collegando esplicitamente il regolamento batterie al sistema REACH/CLP. Questo migliora la coerenza normativa e chiarisce gli obblighi informativi e di etichettatura.

Un cambiamento importante riguarda i **requisiti di removibilità e sostituibilità delle batterie nei mezzi di trasporto leggeri**: l'obbligo viene spostato dal livello della singola cella a quello del modulo di batteria. Questa modifica ha un impatto concreto in termini di sicurezza, fattibilità tecnica e costi industriali.

La proposta **elimina poi obblighi di rendicontazione considerati ridondanti**, in particolare a carico della Commissione, senza incidere sulla disponibilità dei dati di base.

Sul fronte del portale delle **emissioni industriali**, la proposta riduce significativamente gli obblighi di comunicazione per allevamenti e acquacoltura, riconoscendo che tali obblighi non sono sempre proporzionati rispetto agli impatti ambientali. Gli Stati membri possono raccogliere e trasmettere i dati in modo centralizzato, sollevando gli operatori da oneri diretti.

Nel complesso, la proposta non cambia l'impianto delle due

normative, ma ne corregge alcune rigidità e incoerenze che avrebbero potuto generare costi amministrativi elevati senza benefici ambientali equivalenti.

- **COM (2025) 982 – Proposta di regolamento che sospende l'obbligo di rappresentante autorizzato EPR per batterie e imballaggi:**

Questa proposta introduce una **sospensione temporanea, ma di lungo periodo (fino al 1° gennaio 2035)**, di uno degli elementi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR): l'obbligo, per i produttori stabiliti in uno Stato membro, di nominare un rappresentante autorizzato in ogni altro Stato membro in cui operano.

La novità sostanziale è che, per **produttori stabiliti nell'Unione**, l'obbligo viene sospeso integralmente, riconoscendo che essi sono già soggetti a meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria intra-UE che rendono meno necessario il ricorso al rappresentante autorizzato come strumento di enforcement.

Per i **produttori stabiliti in Paesi terzi**, invece, la proposta mantiene un approccio prudente: gli Stati membri possono continuare a richiedere un rappresentante autorizzato oppure adottare strumenti alternativi per garantire tracciabilità e rispetto degli obblighi EPR.

La proposta si inserisce esplicitamente in una fase transitoria, in attesa di una riforma più ampia e strutturale dei sistemi EPR annunciata dalla Commissione.

L'elemento nuovo e sostanziale è il riconoscimento che **l'obbligo generalizzato di rappresentante autorizzato, così come concepito, costituisce una barriera al mercato interno per i produttori UE.**

- **COM (2025) 983 – Proposta di direttiva che sospende l'obbligo di rappresentante autorizzato EPR per rifiuti,**

RAEE e plastica monouso

Questa proposta è speculare e complementare alla COM (2025) 982, ma opera su atti giuridici diversi (direttive anziché regolamenti) e su un perimetro più ampio di flussi di rifiuti.

La direttiva sospende fino al 1^o gennaio 2035 le disposizioni che rendono obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato EPR per i produttori UE che operano in altri Stati membri nei settori:

- rifiuti in generale,
- RAEE,
- prodotti in plastica monouso.

Il cambiamento sostanziale è l'introduzione di una **facoltà di scelta per i produttori UE**: possono mantenere un rappresentante autorizzato se già nominato, ma non sono più obbligati a farlo. Questo riduce in modo immediato i costi amministrativi, in particolare per le PMI.

Per i **produttori stabiliti in paesi terzi**, la direttiva mantiene la possibilità per gli Stati membri di imporre un rappresentante autorizzato o di utilizzare strumenti alternativi di controllo, riconoscendo le difficoltà di enforcement extra-UE.

La proposta chiarisce inoltre che gli Stati membri **non possono rendere obbligatorio a livello nazionale** ciò che l'Unione ha sospeso a livello europeo, rafforzando l'armonizzazione del mercato interno.

La novità sostanziale sta nell'armonizzazione e nella sospensione coordinata di obblighi EPR frammentati che, cumulativamente, costituivano una barriera significativa alle attività transfrontaliere.

- COM (2025) 986 – Proposta di direttiva di semplificazione della normativa su rifiuti, emissioni

industriali e impianti di combustione medi

Questa proposta è la più ampia e incisiva dal punto di vista della **semplificazione normativa**, intervenendo simultaneamente su tre pilastri della legislazione ambientale UE.

Sul fronte **rifiuti**, la direttiva riduce in modo netto gli oneri amministrativi:

- limita la frequenza della rendicontazione EPR a una volta l'anno;
- elimina l'obbligo di notifica al database SCIP;
- sopprime deleghe e obblighi di monitoraggio ritenuti ridondanti. Il cambiamento sostanziale è il passaggio da un approccio fortemente procedurale a uno più orientato all'effettiva utilità dei dati raccolti.

Per la **direttiva sulle emissioni industriali (IED)**, la proposta introduce una riforma profonda dei sistemi di gestione ambientale:

- consente un EMS unico per più impianti dello stesso operatore;
- riduce i contenuti obbligatori dell'EMS;
- rinvia l'obbligo al 2030;
- abroga i piani di trasformazione industriale. Vengono inoltre introdotte flessibilità tecniche per l'uso dell'idrogeno e della combustione oxy-fuel e sono escluse dall'ambito alcune tipologie di allevamenti.

Infine, per gli **impianti di combustione medi**, la proposta riduce la frequenza dei controlli per i generatori di emergenza con basse ore di funzionamento, riconoscendo il limitato impatto ambientale di tali impianti.

Nel complesso, la proposta segna un cambio di approccio: non introduce nuovi obblighi ambientali, ma rimuove stratificazioni e rigidità che ostacolavano l'efficienza amministrativa e industriale senza apportare benefici

ambientali proporzionati.

Infine, segnaliamo che, il pacchetto Omnibus dovrà ora esaminato dal Parlamento Europeo e dai governi nazionali. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di semplificazione delle normative UE, con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi complessivi e sostenere la crescita verde e la competitività dell'Unione.

Sarà nostra premura aggiornarvi rispetto agli sviluppi delle varie proposte.

—

Aggiornamento principali dossier europei – EUDR; ELV; UWWTD

Di seguito, trasmettiamo alcuni aggiornamenti in merito ai seguenti dossier:

▪ Regolamento Deforestazione EUDR:

Trasmettiamo, in allegato, il testo finale dell'accordo sul Regolamento EUDR. Di seguito un riassunto delle principali modifiche nel testo finale, che per gran parte includono le proposte di modifica del Parlamento:

Contesto del negoziato

- L'EUDR stabilisce che sette commodity (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) possano essere immesse nel mercato UE solo se **deforestation-free**, conformi alla normativa del paese di produzione e coperte da **dichiarazione di due diligence**.
- L'elevato carico atteso sul sistema informativo EUDR e le preoccupazioni per la complessità normativa hanno spinto la Commissione a proporre modifiche.
- Il trilogò del 4 dicembre 2025 ha portato a un **accordo provvisorio**, che ora viene presentato a Coreper per approvazione tramite procedura scritta.

Principali modifiche concordate

- **Accettate integralmente le modifiche proposte dal Consiglio:** il Parlamento ha accettato tutte le modifiche del mandato negoziale del Consiglio.

Punti su cui Parlamento e Consiglio differivano:

1. Recital 8a – Geolocalizzazione

- **Accettata la proposta del Parlamento:** i micro e piccoli produttori possono sostituire la geolocalizzazione con l'indirizzo postale dei terreni o stabilimenti.

1. Recital 14 – Grace period

- Cancellato completamente.

1. Stakeholder group

- Il Parlamento proponeva un gruppo permanente (Art. 34(2a)).
- **Accordo:** invece di creare un nuovo organismo, sarà utilizzata la **piattaforma multi-stakeholder UE esistente**(Art. 15(5)).

1. Comunicazione dei disservizi dell'Information System

- Proposta inserita in Art. 22(2) con limite ai soli disservizi "significativi".

1. Sanzioni nel periodo transitorio

- Respinta la richiesta del Parlamento di specificare criteri aggiuntivi per il calcolo delle sanzioni nel grace period.

1. Allegato I – Prodotti esclusi

- Accettata la cancellazione della categoria ex 49 (libri stampati, giornali, prodotti editoriali e grafici).

Modifiche strutturali di rilievo nel Regolamento:

Introduzione di nuove categorie di operatori

- **“Downstream operator”**: soggetti che immettono sul mercato prodotti a valle già coperti da due diligence o dichiarazione semplificata → Hanno obblighi analoghi ai trader, **non fanno due diligence**.
- **“Micro and small primary operators”**: piccoli produttori localizzati in paesi a **basso rischio**, che producono direttamente le commodity → Non fanno due diligence completa, ma presentano **una sola dichiarazione semplificata**.

Obblighi per micro e piccoli produttori

- Una **dichiarazione unica**, non per ogni lotto.
- Possibilità di indicare **indirizzo postale invece della geolocalizzazione**.
- Esenzione totale dalla dichiarazione se i dati sono già in banche dati nazionali equivalenti.

Semplificazione per gli operatori a valle

- Solo il **primo operatore a valle** deve conservare i numeri di dichiarazione/due diligence.
- Non è più richiesta due diligence per trader e downstream operator (salvo casi di rischio documentato).

Rinvio di 12 mesi dell'entrata in applicazione

- Le disposizioni principali dell'EUDR si applicheranno dal **30 dicembre 2026** (anziché 2025).
- Per micro e piccoli operatori già attivi al 31/12/2024, applicazione dal **30 giugno 2027**.

Revisione del regolamento

- Cancellati obblighi immediati di impact assessment

previsti dall'art. 34.

- Nuova **review di semplificazione** entro **30 aprile 2026**.
- Revisione generale spostata al **30 giugno 2030**, con analisi di:
 - eventuale estensione ad altri ecosistemi o commodities (es. mais, biofuel),
 - impatti su piccoli produttori, comunità locali e paesi ad alto rischio,
 - efficacia dei controlli,
 - ruolo delle istituzioni finanziarie.

Sistema informativo

Miglioramenti previsti nel sistema EUDR:

- registrazione di downstream operator e trader non-SME,
- gestione delle dichiarazioni semplificate,
- informazioni per il risk profiling,
- interfaccia doganale attiva entro **1° dicembre 2029**.

Controlli e sanzioni

Quote minime di controllo:

- 9% per prodotti da paesi ad **alto rischio**,
- 3% da **rischio standard**,
- 1% da **basso rischio**.

Sanzioni:

- multe fino ad almeno **4% del fatturato UE**,
- confisca di prodotti e proventi.

Conclusioni operative

Il Coreper è invitato adesso ad approvare **il testo di compromesso**, e ad approvare l'adozione tramite **procedura scritta**, derogando al periodo di 8 settimane per i Parlamenti

nazionali, data l'urgenza.

Seguiranno aggiornamenti, rispetto anche all'approvazione prevista il 17 dicembre nel Parlamento europeo.

▪ **Regolamento Fine Vita dei Veicoli (ELV):**

Lo scorso 11 dicembre u.s. si è tenuto il terzo trilogo sul Regolamento sul fine vita dei veicoli, conclusosi, con un accordo politico provvisorio sulle principali disposizioni del regolamento, pur lasciando alcune questioni tecniche, come il calcolo dei costi dell'EPR, da perfezionare dai gruppi tecnici. Poco prima della chiusura della discussione, Parlamento e Consiglio hanno eliminato la parola "non necessari" dalle disposizioni sulle verifiche degli impianti UE, suscitando la disapprovazione della Commissione, che teme un possibile compromesso dell'affidabilità della documentazione sul contenuto riciclato.

L'accordo prevede una semplificazione della distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso, con riduzione dei criteri obbligatori per la definizione dei veicoli fuori uso e semplificazione del piano di ripristino. È stato eliminato l'obbligo per i proprietari di fornire prove di riparazione, mentre il certificato di revisione sarà richiesto solo in caso di perdita totale assicurativa o per vendite effettuate tramite piattaforma online. Per quanto riguarda l'esportazione dei veicoli usati, sarà consentita soltanto per auto idonee alla circolazione, con entrata in vigore delle disposizioni rinviata di cinque anni.

Sui contenuti riciclati, l'accordo stabilisce che per la plastica non saranno considerati i rifiuti pre-consumo, con obiettivi fissati al 15% dopo sei anni e al 25% dopo dieci anni, mentre il circuito chiuso sarà al 20%. È previsto un obiettivo volontario sugli pneumatici, aggiuntivo e non incluso negli obiettivi globali. Per acciaio, alluminio e

terre rare, la Commissione definirà gli obiettivi di contenuto riciclato, con i rifiuti pre-consumo valutati in studi di fattibilità. Per i materiali provenienti da fuori UE, i criteri di equivalenza garantiranno una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.

La strategia sulla circolarità sarà richiesta a livello di produttore e notificata alle autorità di omologazione, con contenuti definiti nell'allegato IV. La base giuridica del regolamento sarà l'articolo 114 TFUE (Mercato interno), mentre il capitolo IV e l'articolo sul trasferimento di proprietà dei veicoli usati saranno basati sull'articolo 192 TFUE (Ambiente). La data di applicazione del regolamento è fissata a 24 mesi dall'entrata in vigore. Infine, la Commissione ha richiesto di ridurre le deleghe e le relazioni aggiuntive per semplificare l'implementazione e ottimizzare l'uso delle risorse.

I prossimi passi prevedono che i gruppi tecnici finalizzino le definizioni, i calcoli dei costi dell'EPR e il perimetro applicativo, mentre il COREPER sarà informato il 17 dicembre. Il testo finale dovrà comunque essere sottoposto a verifica legislativa prima della presentazione alle commissioni del Parlamento e dell'approvazione definitiva.

Seguiranno aggiornamenti, rispetto anche alla discussione prevista il 17 dicembre prossimo nel COREPER I.

▪ **Direttiva acque reflue urbane (UWWTD):**

Il 10 dicembre u.s. il Centro Studi della Commissione europea (JRC) ha pubblicato uno studio aggiornato sui costi di attuazione della UWWTD. Il nuovo rapporto tecnico raccoglie stime aggiornate sui costi per l'implementazione del trattamento dei microinquinanti ("trattamento quaternario") secondo la revisione della Direttiva sul trattamento dei reflui urbani, *Urban Wastewater Treatment*

Directive (UWWTD).

La valutazione d'impatto stimava 1,56 miliardi di euro/anno entro il 2040.

Il nuovo studio evidenzia:

- Costi per abitante più elevati sulla base di dati recenti.
- Costi complessivi inferiori rispetto alle previsioni iniziali grazie ai requisiti di trattamento meno estesi della direttiva rivista.

Entro il 2045, quando il trattamento quaternario sarà completamente implementato a livello UE, i costi annuali sono previsti tra 1,48 e 1,8 miliardi di euro: questo rappresenta un intervallo che va da -5% a +15% rispetto alla stima originale aggiornata all'inflazione.

Altri aspetti:

- I requisiti di neutralità energetica e le economie di scala possono ridurre i costi operativi nel tempo.
- L'attuazione graduale fino al 2045 significa che i costi medi annui durante il periodo di transizione saranno inferiori rispetto ai costi a piena implementazione.

Al seguente link è disponibile lo studio completo del JRC:
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC144745>

—

PPWR – Documento Confindustria contenente quesiti interpretativi sul Regolamento

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 gennaio scorso, ha introdotto un quadro normativo unico e vincolante per l'intero ciclo di vita

degli imballaggi, abrogando la direttiva 94/62/CE. Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applicherà, con obblighi progressivi, **a partire dal 12 agosto 2026.**

Data la portata trasversale della materia, Confindustria ha seguito con grande attenzione l'*iter* di definizione del testo a livello europeo, lavorando affinché fosse quanto più equilibrato possibile. Ora, in vista della sua applicazione, è fondamentale proseguire con azioni coordinate e unitarie per garantire un'interpretazione e un'attuazione omogenee delle nuove disposizioni, evitando ulteriori irrigidimenti e barriere per gli operatori economici.

Alla luce dei numerosi quesiti emersi dal sistema associativo, Confindustria – con il contributo del GdL Imballaggi – ha predisposto un **documento unitario che raccoglie i quesiti interpretativi relativi alla nuova normativa.** Tale documento, disponibile in allegato, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente, con l'obiettivo di ottenere chiarimenti e interpretazioni comuni sull'applicazione concreta delle nuove disposizioni.

–

Recepimento direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – Memoria Confindustria

Trasmettiamo, in allegato, la memoria che Confindustria ha inviato al Parlamento in vista dell'espressione dei pareri sullo **Schema di D.lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (AG345).**

Pur apprezzando l'impostazione complessiva del recepimento, Confindustria ha evidenziato l'esigenza di prevedere un **regime transitorio per lo smaltimento delle scorte.**

Continueremo a monitorare gli sviluppi del provvedimento e sarà nostra cura tenervi aggiornati sui relativi esiti.

—

DL Proroghe – Aggiornamento

Vi informiamo che lo scorso 11 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. DL “Proroghe”.

Trasmettiamo, in allegato, la bozza del DL.

—

Dlgs sui RAEE – Aggiornamento

Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno approvato i pareri sullo schema di Dlgs sul tema di RAEE, disponibile in allegato.

Il testo dovrà tornare in CdM per l’approvazione definitiva.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

RENTRI – Prossimi rilasci servizi per FIR Digitale

Lo scorso 11 dicembre è stato pubblicato un **elenco sintetico delle implementazioni correlate al FIR Digitale previste con i prossimi rilasci**, sia per l’ambiente RENTRI Demo che per l’ambiente RENTRI Produzione. Tutte le informazioni sono disponibili ai seguenti link:

<https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=changelog-demo>

<https://api.rentri.gov.it/docs?page=changelog-prod>

—

ISPRA – Rapporto rifiuti urbani Edizione 2025

Lo scorso 11 dicembre ISPRA ha presentato il [Rapporto rifiuti urbani, Edizione 2025](#), che fornisce i dati aggiornati al 2024 sulla produzione, raccolta differenziata, gestione e flussi di import/export dei rifiuti urbani e degli imballaggi, a livello nazionale, regionale e provinciale.

Il Rapporto include anche il monitoraggio dei costi dei servizi di igiene urbana, l'applicazione del sistema tariffario e una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata al 2024.

Maggiori dettagli sono disponibili al seguente [link](#).

—

—

—

SAVE THE DATE – Appalti pubblici: Incontro con i Soggetti aggregatori regionali 28 gennaio 2026

Il prossimo 28 gennaio, alle ore 10 (sede di Confindustria, sala G-H), si svolgerà un incontro con i “Soggetti Aggregatori Regionali”, dedicato all’approfondimento dell’intero ciclo di vita del procurement pubblico e organizzato con il supporto di Itaca.

A partire dalla programmazione delle gare, le principali Centrali di Committenza regionali illustreranno i successivi passaggi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione contrattuale.

L’incontro sarà l’occasione per esaminare con gli operatori economici le diverse fasi del procurement pubblico e valutare la centralità di ciascuna di esse per la realizzazione di acquisti pubblici efficaci e per la generazione di valore per il mercato.

Durante il momento riservato al dibattito sarà possibile

condividere esperienze concrete e confrontarsi su possibili misure di ottimizzazione di ogni fase del processo degli acquisti pubblici.

Attraverso prossime comunicazioni verranno forniti i dettagli del programma.

SAVE THE DATE – Info Day nazionali Horizon Europe 2026

APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), insieme al **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, ha organizzato gli **Info Day nazionali 2026 dedicati ai Work Programme di Horizon Europe**, che si terranno **dal 15 al 17 dicembre**.

L'iniziativa prevede tre giornate di approfondimento sulle principali tematiche e opportunità di finanziamento previste nei bandi 2026, con la partecipazione della Commissione europea, dei delegati nazionali e degli NCP dei diversi cluster e programmi.

Le sessioni tematiche riguarderanno:

- **Research Infrastructures**
- **Cluster 1 – Health**
- **Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society**
- **Cluster 3 – Civil Security for Society**
- **Cluster 4 – Digital, Industry and Space**
- **Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility**
- **Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment**
- **WIDERA – Widening Participation & ERA**
- **MSCA – Marie Skłodowska-Curie Actions**
- **EU Missions**
- **New European Bauhaus (NEB)**
- **EIC & EIE – European Innovation Council & Innovation Ecosystems**

L'evento rappresenta un'opportunità utile per comprendere in anticipo le **priorità strategiche**, le **call previste**, i **criteri di partecipazione**, e per orientare le attività di progettazione in vista delle prossime scadenze.

Modalità di partecipazione

- **L'evento è gratuito**, aperto a imprese, università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e stakeholder dell'innovazione.
- **La partecipazione è su registrazione**: APRE indicherà – tramite sito o mailing – i link per iscriversi alle singole sessioni.
- Le sessioni si svolgeranno **in diretta streaming** e potranno prevedere momenti di **Q&A interattivi**.
- Alcuni interventi saranno in **lingua inglese**, come da programma ufficiale.
- È possibile partecipare anche solo ad alcune sessioni tematiche.

[Bozza DL termini per Pre-Consiglio Documento Confindustria quesiti interpretativi Regolamento PPWR Info-day nazionali-2026_programma-completo_v1-2](#) [Parere Camera](#) [Parere Senato](#) [Schema D.lgs. recepimento Direttiva UE n. 825- 2024 -AG 345_Osservazioni Confindustria st16324en25_251205_184853 – Analysis of the final compromise and written procedure](#)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842 (m.zappile@confindustria.sa.it))

AGEVOLAZIONI

|

Credito

d'imposta investimenti ZES Unica 2025: provvedimento Agenzia delle Entrate riparto bonus

scritto da Marcella Villano | Dicembre 17, 2025

Lo scorso 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti di riparto relativi al credito d'imposta ZES Unica.

In particolare, la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è pari al 60,3811%.

Il bonus spettante può essere ora utilizzato in compensazione.

[AGEDC001_570046_2025_ZES_UNICA_Provvedimento del 12 dicembre 2024](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | Salute e Sicurezza sul lavoro – Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Obbligo di Abilitazione per Carriponte e Gru a Cavalletto

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 17, 2025

Come noto, l'entrata in vigore del nuovo **Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025** in materia formazione obbligatoria nei luoghi di lavoro ha introdotto significative modifiche su

diversi aspetti del sistema formativo tra cui, in particolare, **l'ampliamento dell'elenco delle attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Si ricorda che l'abilitazione si intende acquisita a seguito della **partecipazione a un corso di formazione** e del **superamento delle verifiche previste**, differenti a seconda della tipologia di attrezzatura, come riportato nel testo dell'Accordo.

Nuovo obbligo formativo per operatori di carriponte e gru a cavalletto

Tra le nuove attrezzature di lavoro soggette all'obbligo di abilitazione, **l'Accordo Stato-Regioni 2025 ha inserito carriponte e gru a cavalletto** (cap. 8.3.11).

Pertanto, per l'utilizzo di carriponte e gru a cavalletto è ora necessario che l'operatore sia in possesso della relativa abilitazione, ottenuta secondo quanto previsto dall'Accordo 2025.

Per completezza, si riportano di seguito le definizioni presenti nell'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni 2025.

Carroponte:

1. **Gru a ponte**: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
2. **Gru a cavalletto**: gru capace di muoversi su rotaie lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

Tempistiche per la formazione di operatori di carriponte e gru a cavalletto

Per quanto attiene alle **tempistiche per la formazione** degli operatori addetti alla conduzione di carriponte e gru a cavalletto, l'Accordo stabilisce che essi debbano essere formati **entro il 24 maggio 2026**. Viene tuttavia riconosciuta valida la formazione svolta prima dell'entrata in vigore dell'Accordo 2025 (25 maggio 2025), purché i contenuti siano conformi allo stesso Accordo 2025.

Obbligo formativo per carriponte e gru a cavalletto: indagine dell'impatto sull'industria

In tale contesto, **AISEM – Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione**, federata a Confindustria, ritiene opportuno per il nostro Sistema avere una stima numerica sia degli operatori coinvolti – che dovranno essere formati entro le tempistiche stabilite – sia delle attrezzature presenti nelle imprese.

Tali informazioni consentiranno a **Confindustria di disporre dei dati necessari nelle interlocuzioni con il decisore politico**, al fine di rappresentare in modo puntuale le criticità e l'impatto sull'industria derivante dall'attuazione del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

A tale scopo trovate pertanto a [questo link](#) un apposito questionario che si richiede di compilare entro il 17 dicembre 2025.

I dati raccolti tramite saranno trattati e aggregati esclusivamente in forma anonima.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

CREDITO | Rendicontazione di sostenibilità CSRD: raggiunto accordo UE su Omnibus I e presentazione standard ESRS semplificati

scritto da Marcella Villano | Dicembre 17, 2025

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sulla revisione e semplificazione degli obblighi afferenti alla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), informiamo che **lo scorso 8 dicembre**, dopo una lunga trattativa avviata per semplificare gli adempimenti previsti dalla [Direttiva \(UE\) 2025/794](#) (pacchetto Omnibus I cd. Stop the clock), recepita in Italia dalla legge n. 118 dell'8 agosto 2025, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto il seguente **accordo provvisorio**:

- **soglia fissata a 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato;**
- esclusione delle PMI quotate in borsa dal campo di applicazione della direttiva;
- esenzione delle holding finanziarie dall'ambito di applicazione;
- esenzione transitoria per le società che dovevano iniziare a rendicontare dall'esercizio finanziario 2024, che non rientrano nell'ambito di applicazione per il 2025 e il 2026.

L'accordo provvisorio deve ora essere approvato e adottato formalmente dalle due istituzioni. Il testo definitivo verrà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale **entro la fine del 2025**.

Informiamo anche, che lo scorso 3 dicembre, l'EFRAG ha inviato alla Commissione europea la proposta di **standard ESRS semplificati che le aziende europee soggette alla CSRD dovranno seguire per rendicontare la sostenibilità.**

La revisione degli standard si basa sull'esperienza delle aziende che hanno iniziato a rendicontare nel 2024 e su una consultazione pubblica a cui hanno risposto in oltre 700. Il risultato è un insieme di standard più flessibili, più chiari e più semplici da applicare, con una riduzione del 61% delle informazioni obbligatorie.

Sono stati introdotti criteri di proporzionalità e semplificazioni in tutte le fasi del processo di rendicontazione. La parte più complessa, cioè la valutazione di materialità (decidere quali temi sono rilevanti), è stata resa più lineare per ridurre burocrazia e concentrarsi sulle informazioni davvero utili. Anche i requisiti legati alla catena del valore sono più flessibili, permettendo alle imprese di usare stime e non solo dati diretti.

In particolare, con i **nuovi standard**, consultabili [qui](#):

- L'informazione deve essere utile e presentata in modo chiaro, non solo per adempiere alla norma.
- La valutazione di materialità è più semplice, con meno documentazione e più coerenza con le esigenze di revisione.
- Non è più richiesta una preferenza per i dati raccolti direttamente nella catena del valore.
- Sono previste esenzioni, meccanismi proporzionati e fasi gradualmente per le disclosure più complesse.
- Le informazioni narrative (politiche, azioni, obiettivi) sono basate su principi e più flessibilità nel modo di presentare le informazioni; focus su come le tematiche di sostenibilità sono gestite.
- Gli standard sono complessivamente più brevi, chiari e facili da usare.

- Migliora l'allineamento con gli standard ISSB, anche se alcune semplificazioni ESRS vanno oltre quelle previste da ISSB.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**